



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Ai destinatari in allegato

Oggetto: Chiarimenti in merito agli istituti di diritto penale incidenti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità richiesti ai fini dell'accesso alla professione di ispettore autorizzato per l'attività di revisione dei veicoli ai sensi del Decreto Direttoriale 16 aprile 2022, n. 40

Con riferimento ai requisiti di onorabilità stabiliti ai fini dell'accesso alla professione di ispettore autorizzato per l'attività di revisione dei veicoli ai sensi dell'art. 11 del D.D. 16 febbraio 2022, n. 40, si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 di tale disposizione dispone che il candidato debba essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del D.M. 19 maggio 2017, n. 214 e dall'art. 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. In particolare, l'art. 11, comma 2, lett. e), del D.D. n. 40/2022, in conformità con quanto stabilito dall'art. 240, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 495/1992, fissa quale requisito di onorabilità il «*non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali*».

Sul punto, l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere del 22 gennaio 2025, prot. n. 50664, adottato in riscontro alla richiesta del 21 novembre 2024 della Direzione Generale Territoriale del Centro, ha chiarito che la condanna con applicazione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 del Codice Penale, non possa precludere l'accesso alla predetta professione. Tale conclusione poggia sul principio generale sancito dall'art. 166, comma 2, del Codice Penale, in base al quale «*La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa*».

In ragione di quanto sopra, si ritiene di dover aggiornare le considerazioni contenute all'interno della precedente Circolare 8 maggio 2023, n. 14087, nell'ambito della quale era stato riportato l'elenco degli istituti di diritto penale che non incidono sulla sussistenza del predetto requisito di onorabilità.

Ad oggi, in sostituzione della predetta Circolare n. 14087/2023, deve quindi considerarsi che gli istituti di diritto penale che non incidono sulla sussistenza del requisito di onorabilità richiesto per l'abilitazione alla funzione di ispettore autorizzato sono i seguenti:

- (i) la riabilitazione (art. 178 del Codice Penale);
- (ii) l'amnistia (art. 151 del Codice Penale);
- (iii) l'estinzione del reato per effetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 445, comma 2, del Codice Penale);
- (iv) la condanna con applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 163 del Codice Penale).



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Quanto sopra allo scopo di consentire alle Direzioni Generali Territoriali in indirizzo di osservare criteri uniformi in sede di verifica della sussistenza del requisito morale previsto dall'art. 11, comma 2, lett. e) del D.D. n. 40/2022 e dall'art. 240, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 495/1992.

Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale

ing. Stefano Fabrizio Riazzola



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it